

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali costituiscono iniziative complementari delle attività di istruzione e di formazione della scuola; la definizione delle mete e delle attività è coerente con gli obiettivi educativi e didattici dell'Istituto ed è volta a suscitare l'interesse degli allievi e ad accrescerne il bagaglio culturale attraverso una migliore conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti o attraverso la conoscenza delle realtà estere e l'approfondimento della lingua in caso di viaggi fuori dall'Italia. Tutte le attività contribuiscono alla formazione generale della personalità degli allievi e non hanno quindi finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Le iniziative vengono ricondotte alle seguenti categorie: - attività che si effettuano nell'arco di una giornata o parte di essa: visite guidate a luoghi di interesse artistico e culturale, uscite connesse alla partecipazione a manifestazioni sportive, attività di orientamento post-diploma. Il docente proponente programma le visite in occasione dei Consigli di Classe di inizio anno e ne dà comunicazione scritta ai membri del Consiglio di Classe con largo anticipo, confermando il loro attuarsi almeno due giorni prima della data prevista all' Ufficio di Presidenza (Collaboratori: per ovvi motivi organizzativi). - viaggi di istruzione, che comportano uno o più pernottamenti fuori sede; per la maggiore durata essi consentono una più estesa opportunità di acquisizione degli obiettivi di cui al precedente punto. In particolare i viaggi all'estero consentono un confronto diretto col modo di vivere di altre realtà, spesso molto diverse dalla nostra. L'azione educativa può essere interdisciplinare, con il conseguente coinvolgimento di altri docenti di differenti discipline, anche se non accompagnatori. Il gruppo di docenti coinvolto concorderà con il proponente, fin dalla nascita della proposta, un programma che possieda contenuti didattici attinenti ai programmi curricolari ed ai Documenti di Classe. Il contenuto didattico sarà riportato anche nei programmi consuntivi di ciascun docente coinvolto. - scambi culturali con altre nazioni, il cui obiettivo è di favorire la conoscenza di realtà e culture diverse da quella italiana attraverso l'esperienza diretta del soggiorno all'estero presso famiglie ospitanti. Si accettano e propongono scambi legati alle lingue veicolari studiate a scuola. Sono assimilati agli scambi culturali i soggiorni studio (anche estivi) e/o Progetti Europei previsti dagli accordi bilaterali o comunitari. Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione annuale sviluppata dal Consiglio di classe, che suggerisce mete finalizzate alle attività didattiche, coerentemente con le specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio dei Docenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti e con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. Tutte le attività sono regolate negli aspetti generali dalla normativa vigente. Il Regolamento dei Viaggi di istruzione e delle visite guidate illustra le modalità di istruzione dell'attività e i criteri e le condizioni per lo svolgimento.

INDICE

Art. 1 - Procedura per l'organizzazione e l'approvazione dei viaggi di istruzione

Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

Art. 3 - Durata e periodo di effettuazione

Art. 4 - Docenti accompagnatori

Art. 5 - Docente responsabile del viaggio

Art. 6 - Comportamento dello studente

Art. 7 - Costi e modalità di pagamento

Art. 8 - Criteri per la comparazione delle offerte

Art. 9 - Polizza assicurativa

Art. 1 - Procedura per l'organizzazione e l'approvazione dei viaggi di istruzione

1. Le attività, della cui organizzazione è garante il D.S., sono regolate dalle linee di indirizzo del Consiglio di Istituto, da criteri e obiettivi stabiliti dalle indicazioni didattiche dei Consigli di classe e dalla proposta didattica definitiva articolata dal Collegio dei Docenti inserita nel PTOF adottato dal C.d.I, nel rispetto della normativa vigente (art.3.3 DPR 275/99).
2. I Consigli di Classe elaborano le proposte da presentare al Collegio dei Docenti, definiscono gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire e suggeriscono al Collegio le mete e gli itinerari.
3. Il Collegio dei Docenti raccoglie le proposte dei consigli di classe, articola la proposta didattica, sceglie le mete e il periodo di effettuazione dei viaggi su proposta della commissione viaggi (vedi art. 3.1 del presente Regolamento).
4. I consigli di classe nella prima riunione utile decidono se aderire alle mete indicate dal collegio e perfezionano il programma di viaggio. Provvedono quindi all'individuazione del docente responsabile, dei docenti accompagnatori e di un docente supplente. Il docente accompagnatore/organizzatore o il coordinatore di classe formalizza la domanda compilando l'apposito modulo da presentare in segreteria o alla Commissione viaggi.
5. La Commissione viaggi, come le altre commissioni, viene eletta dal Collegio dei Docenti ed ha il compito di coordinare le attività. In particolare la Commissione Viaggi:
 - riceve dai Consigli di Classe la richiesta di partecipazione al viaggio d'istruzione o alla visita, corredata di copia del verbale del Consiglio di Classe che ha approvato la visita o il viaggio;
 - provvede all'eventuale abbinamento delle classi;
 - indica in base a quali elementi e con quali criteri dovrà essere fatta la comparazione delle offerte, predisponendo un'adeguata griglia con relativo punteggio;
 - predispose il fascicolo completo relativo a ciascun viaggio contenente la documentazione raccolta e la consegna in segreteria;
 - trasmette i dettagli del programma di viaggio ai docenti accompagnatori, che si incaricano di comunicarlo agli studenti.
6. Il D.S. verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico, tenendo in considerazione le linee del Consiglio di Istituto e la delibera del Collegio dei Docenti. Solo dopo ha inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione. L'attività negoziale è di esclusiva competenza del Dirigente scolastico e del DSGA (art 25 comma 2 Dlg.165/2001)
7. Il Consiglio di Istituto approva il Piano Offerta Formativa comprensivo delle iniziative preposte all'ampliamento dell'offerta formativa e quindi anche dei viaggi e delle visite, verificando la congruità con le linee di indirizzo.

Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

1. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nei 2/3 degli studenti frequentanti la classe.
2. Gli alunni che non partecipano al viaggio o alla visita, non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Gli eventuali studenti non partecipanti ai viaggi o allo scambio sono tenuti a frequentare le lezioni in classe.

3. Per gli alunni minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

4. Le classi del biennio possono scegliere mete solo in Italia (tranne che per gli scambi culturali). Le quarte e le quinte possono andare anche all'estero. Le classi terze devono scegliere preferibilmente mete in Italia, ma il consiglio di classe può scegliere mete all'estero qualora il comportamento dei ragazzi della classe sia particolarmente corretto e responsabile.

5. Gli studenti che partecipano ad un progetto di scambio culturale, stage linguistico o progetto europeo non possono effettuare anche il viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. tuttavia, gli alunni della classe che non hanno partecipato ad uno dei progetti sopraindicati potranno prendere parte al viaggio di istruzione di un'altra classe.

L'Istituto, compatibilmente con le possibilità logistiche e organizzative, per gli spostamenti si avvale dei mezzi di trasporto pubblici, in conformità col PTOF, che pone l'educazione all'ambiente come obiettivo prioritario.

Art. 3 - Durata e periodo di effettuazione

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate possono essere effettuati entro il 30 aprile, a meno che non si tratti di viaggi o visite che prevedono la partecipazione ad eventi culturali che si svolgono nei mesi di maggio/giugno, come ad esempio le Siracusane. I viaggi di istruzione devono essere concentrati nella stessa settimana coincidente di norma con gli scambi culturali all'estero e gli stage linguistici.

2. Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi di istruzione non può essere superiore a sei giorni (con cinque pernottamenti) da utilizzare di norma in un unico periodo. Tutte le classi possono optare per la "settimana bianca" o "la settimana verde" con durata fino a 6 giorni. Gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni.

3. E' opportuno che l'ultimo giorno del viaggio di istruzione coincida con il sabato o giornata prefestiva.

4. Le visite guidate possono essere al massimo 4 nel trimestre e 6 nel pentamestre, non cumulabili con i giorni dell'eventuale viaggio di istruzione.

5. Le attività di orientamento, in genere riservate alla quinte classi, occuperanno fino a quattro giorni per quadrimestre, non cumulabili.

6. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

7. Specifici e motivati progetti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono approvati dal Consiglio d'Istituto nell'ambito del PTOF.

Art. 4 - Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori sono individuati dal D.S. fra i docenti disponibili appartenenti al consiglio della classe che effettua il viaggio. Dovrà essere individuato un docente accompagnatore per ogni classe e un suo sostituto. L'accompagnatore è tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.

2. Durante ogni viaggio o visita è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile dell'organizzazione.

3. Uno stesso docente, di norma, non può partecipare a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.

4. Per particolari motivazioni, vagliate dal D.S., può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate del personale ATA usufruendo di ferie o di permessi brevi da recuperare, purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare all'interno della scuola, non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano affidati a detto personale compiti primari di vigilanza sugli allievi.

5. Il D.S. può aggregare, in aggiunta ai docenti accompagnatori individuati secondo i criteri del precedente punto 1, altro insegnante, anche di classe diversa da quelle interessate al viaggio d'istruzione, accertate spiccate competenze specifiche. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare o una lingua di comunicazione internazionale.

6. Ogni docente accompagnatore dovrà essere in possesso della lettera di incarico firmata dal D.S..

Art. 5 - Docente responsabile del viaggio/visita

Il responsabile del viaggio di istruzione è il docente che viene informato e documentato sulla progettazione e fasi successive, e a cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, gli altri docenti accompagnatori e la Segreteria. In particolare:

a) è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni. Si precisa che l'autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori.

b) provvede al ritiro dei ccp per il versamento del contributo da parte degli allievi e alla consegna in segreteria delle ricevute entro i termini indicati nel presente Regolamento all'art.7.3;

c) predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il prospetto riepilogativo dei contributi versati;

d) si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio;

e) riceve in consegna i documenti relativi al viaggio;

f) è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori; g) è dotato di una somma congrua per sopperire eventuali imprevisti.

Si precisa che ai fini della prenotazione del viaggio è indispensabile che il docente accompagnatore abbia ritirato tutte le ricevute di versamento dell'eventuale anticipo richiesto. In assenza la scuola non procederà alla prenotazione.

Si precisa altresì che, in caso di annullamento del viaggio per cause indipendenti dalla scuola, l'acconto versato all'agenzia non potrà essere restituito dalla scuola, pertanto per l'eventuale restituzione gli interessati dovranno rivolgersi autonomamente all'agenzia di viaggio.

Art. 6 - Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativoformative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni. E' d'obbligo:

- seguire attentamente e con costanza le spiegazioni impartite da guide e docenti;

- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; se i danneggiamenti riguardano le parti comuni, ne rispondono tutti gli studenti che soggiornano nella struttura;
- non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale né di giorno né di notte;
- durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
- la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente. Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il D.S., può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Art. 7 - Costi e modalità di pagamento

1. I Consigli di Classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi. Il limite massimo per i viaggi in Italia, all'estero e per gli stage sarà stabilito annualmente dal consiglio d'istituto.

2. Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.

3. Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma pari al 50% della quota di partecipazione prima di Natale. Il saldo va versato 15 giorni prima della partenza.

4. Dopo il versamento della prima quota la scuola sottoscrive un contratto con l'agenzia vincitrice della gara d'appalto e la famiglia è tenuta a versare l'intera quota prevista. Rimborsi interi o parziali per eventuali successive rinunce dovute a malattia o ad altri gravi motivi, dovranno essere concordati, direttamente con l'assicurazione dell'agenzia nei tempi previsti dal contratto e previo esibizione della documentazione richiesta.

5. Le famiglie di studenti meritevoli che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare al D.S. richiesta documentata di contributo. Su proposta dei coordinatori di classe, la quota stabilita dalle agenzie viaggi può essere aumentata di una percentuale (purché l'ammontare definitivo rimanga compreso nei limiti stabiliti nel precedente comma 7.1) per raggiungere la quota necessaria all'alunno.

6. Gratuità non utilizzate per quanto previsto dal precedente comma saranno utilizzate per coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.

7. L'istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti in qualità di rappresentanti dell'istituto ad attività sportive o per la partecipazione ad attività di servizio (Orientamento) e ove le disponibilità finanziarie della scuola lo consentano.

Art. 8 - Criteri per la comparazione delle offerte

Il Dirigente scolastico disporrà l'attivazione delle procedure di affidamento sulla base della normativa vigente.

Art. 9 - Polizza assicurativa

Il Direttore D.S.G.A. verifica che all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.